ESERCIZIO DELLA PSICOTERAPIA – Legge n. 56 del 18/02/1989

La legge 18 febbraio 1989, n. 56, disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per 1'esercizio dell' attività psicoterapeutica.

L'art. 3 della suddetta legge, subordina l'esercizio dell' attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Si riporta l'elenco dei diplomi di specializzazione universitari che consentono l'esercizio della professione psicoterapeutica:

- psichiatria
- neuropsichiatria infantile
- psicologia clinica
- psicologia del ciclo della vita
- psicologia della salute.

In applicazione all'art. 3 L. 18/02/1989 n. 56, i medici che hanno conseguito il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica **presso un Istituto privato** regolarmente abilitato ai sensi dell'art. 17. comma, 96, della Legge 15/05/1997 n. 127, possono fregiarsi del titolo di: "SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA".

Tutti i titoli sopra indicati devono essere trasmessi dal sanitario all'Ordine di appartenenza così come previsto dall'art. 3 del DPR 221/50 inerente l'inserimento delle specializzazioni. L'Ordine dopo le opportune verifiche provvederà, dunque, all'annotazione del titolo nell'apposita sezione dell'Albo contenente le specializzazioni e all'oinserimento del nominativo nell'elenco senza ulteriori adempimenti burocratici.

Di seguito i chiarimenti della FNOMCeO.



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 65

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Resp. Proced.: Dott.ssa L. Castigliego

OGGETTO: Iscrizione elenco psicoterapia.

L'Ordine di Roma, che all'uopo si ringrazia, ha chiesto alla FNOMCeO di esprimersi in merito alla natura giuridica dell'iscrizione, nell'apposito elenco speciale, dei medici abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Tralasciando l'excursus normativo sulla materia, si rileva che l'attuale disciplina consente l'esercizio dell'attività di psicoterapia ai medici-chirurghi in possesso del titolo di specializzazione in psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, psicologia del ciclo della vita e psicologia della salute o, in alternativa, del diploma conseguito presso gli istituti riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56/1989 idonei ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

I sanitari in possesso dei suddetti titoli sono, pertanto, legittimati all'esercizio della psicoterapia e i loro nominativi possono essere inseriti nell'apposito elenco tenuto da ciascun Ordine.

A tale proposito, preme evidenziare che nessuna disposizione di legge prevede l'iscrizione nel predetto elenco quale requisito per l'esercizio dell'attività della psicoterapia.

La compilazione di un elenco contenente i nominativi dei medici legittimati ad esercitare la psicoterapia è stata, infatti, suggerita dalla Federazione per ragioni meramente pratiche, pertanto, per l'esercizio della psicoterapia è sufficiente che il sanitario trasmetta all'Ordine il titolo legittimante, così come previsto dall'articolo 3 del D.P.R. n. 221/50 per l'inserimento nell'Albo delle specializzazioni e come indicato nella comunicazione della FNOMCeO n. 90 del 1997, tuttora valida.

L'Ordine, dopo le opportune verifiche, provvederà, dunque, all'annotazione del titolo nell'apposita sezione dell'Albo contenente le specializzazioni e all'inserimento del nominativo nell'elenco, senza ulteriori adempimenti burocratici.



Eventuali istanze di iscrizione nell'elenco degli esercenti la psicoterapia presentate dagli iscritti, a maggior ragione se in marca da bollo, sono da ritenersi, pertanto, illegittime, ragion per cui non dovranno essere richieste dagli Ordini.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE Dott. Filippo Anelli